

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **140/2025** (ECLI:IT:COST:2025:140)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **PETITTI**

Camera di Consiglio del **07/07/2025**; Decisione del **07/07/2025**

Deposito del **29/07/2025**; Pubblicazione in G. U. **30/07/2025**

Norme impugnate: Deliberazione del Senato della Repubblica del 07/05/2024.

Massime: **46819**

Atti decisi: **confl. pot. amm. 2/2025**

ORDINANZA N. 140

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 18 febbraio 2025 e

iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 (reg. confl. pot. n. 2 del 2025), il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo di dichiarare che non spetta a quest'ultimo affermare, con deliberazione del 7 maggio 2024, che le dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all'epoca senatore, nei confronti di F. B. nel corso di una trasmissione televisiva costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente di annullare la richiamata deliberazione, nella parte in cui si riferisce alle condotte contestate al senatore Renzi nel processo penale per il delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, del codice penale, pendente davanti al ricorrente;

che il ricorrente espone di essere investito del processo penale iscritto al n. 178 del registro generale 2024 del Tribunale di Potenza, pendente in fase di udienza predibattimentale, nei confronti del senatore Matteo Renzi per le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» il 29 maggio 2022;

che il ricorso riporta per esteso le dichiarazioni del senatore Renzi oggetto del capo di imputazione e riferisce che il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 2024, ha espresso voto favorevole all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. nell'ambito del giudizio penale in trattazione;

che ad avviso del Tribunale di Potenza, tuttavia, non sussisterebbe alcun «nesso funzionale» tra le dichiarazioni *extra moenia* controverse e l'attività parlamentare dell'imputato, poiché tale nesso sarebbe ravvisabile soltanto quando sussista una «sostanziale identità di contenuto» tra l'atto parlamentare e la manifestazione esterna del pensiero;

che, secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non sarebbero invece funzionalmente collegate a quelle espresse in Senato il 20 maggio 2020, di cui il ricorso riporta il contenuto testuale; le dichiarazioni in discussione infatti, ad avviso del ricorrente, potrebbero ritenersi attinenti a un contesto politico, ma la cognizione circa la loro illiceità penale, compresa l'eventuale sussistenza del diritto di cronaca o di critica, spetterebbe all'autorità giudiziaria procedente, unica competente a verificare l'effettiva idoneità delle stesse a integrare o meno il delitto di diffamazione aggravata in contestazione, anche in forza dei precetti costituzionali di cui agli artt. 27, 101 e 102 Cost.;

che il Tribunale lamenta, pertanto, che la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024, allegata al ricorso in uno con la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-*quater*, n. 3) in quella sede approvata, abbia determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente, con conseguente sussistenza della materia per un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetterebbe alla competenza di questa Corte (sono richiamate le ordinanze di questa Corte n. 91 del 2016, n. 286, n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014).

Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Potenza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024, con la quale, approvando la

proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-*quater*, n. 3), il Senato ha ritenuto che le dichiarazioni per le quali Matteo Renzi, all'epoca senatore, è imputato dinanzi al Tribunale ricorrente del delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, cod. pen., siano state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Potenza, odierno ricorrente, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (ordinanze n. 34 del 2024, n. 204, n. 175, n. 154, n. 34 e n. 1 del 2023);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volontà in ordine all'applicazione delle prerogative di cui all'art. 68, primo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 34 del 2024, n. 175, n. 34 e n. 1 del 2023);

che, quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta che la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 abbia determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ordinanza n. 34 del 2024);

che, pertanto, esiste la materia del conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica;

2) *dispone*:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Potenza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato

della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.